

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 aprile 2008 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Vicenza prot. n. 21933 del 20/3/2008, pervenuta in data 21 marzo 2008 ed acquisita al prot. n. 1470/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 13/2008/Cons. del 15 aprile 2008 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore

#### FATTO

Con il quesito in esame inoltrato dalla Provincia di Vicenza si chiede se sia corretto ritenere ancora cumulabile l'indennità di funzione ed il gettone di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona, nonostante l'abrogazione, operata dall'art. 2, comma 25, della legge finanziaria 2008, dell'art. 82, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, disposizione in base alla quale "le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona".

La Provincia da una parte ritiene che ad una prima lettura parrebbe che debba operare il divieto di cumulo, tesi sostenibile alla luce della volontà del legislatore di ridurre la spesa della politica come si deduce dal successivo comma 31 che stima una economia di 313 milioni di euro conseguente all'applicazione del complesso di disposizioni dettate dai commi dal 23 al 29, dall'altra tiene a precisare che si potrebbe sostenere l'opposto,

ovvero che il legislatore non abbia voluto abrogare la facoltà di cumulo, bensì una disposizione normativa ridondante, per cui, alla luce della normativa vigente in materia risulterebbe che il cumulo sia ancora possibile.

In particolare si deduce che:

- l'art. 82, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce a determinati soggetti il diritto ad una indennità di funzione, il cui importo va definito con apposito DM; il secondo comma attribuisce ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni; il quinto comma già vieta il cumulo di più indennità o il cumulo di indennità e gettone di presenza;

- il divieto di cumulo tra indennità spettante in un ente locale e gettone di presenza spettante in altro ente locale, riguarda espressamente solo il caso dei parlamentari e dei consiglieri regionali (art. 83 comma 1) ed il caso della partecipazione ad organi e commissioni "connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche" (art. 83 comma 2) e cioè per la partecipazione di diritto in virtù della carica ricoperta (caso di sindaco o presidente della provincia che in quanto tale faccia parte di diritto del consiglio di un consorzio), ma non, ad esempio, nel caso di persona che ricopra la carica di sindaco o assessore di un comune e consigliere di una provincia;

- nessun divieto di cumulo è previsto negli altri casi, come nell'ipotesi di sindaco che sia anche consigliere provinciale; pertanto, se ove "lex voluit, dixit", ai consiglieri provinciali che ricoprano anche la carica di sindaco o di assessore presso un Comune deve spettare sia l'indennità di funzione corrisposta dal Comune, sia i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni provinciali nei limiti previsti dal comma dell'art 82 del D.Lgs. 267/2000;

- tale divieto si potrebbe rinvenire interpretando estensivamente l'art. 83, comma 2, e cioè affermando che il divieto al compenso non riguardi solo la partecipazione di diritto ad organi e commissioni in virtù della carica ricoperta nel proprio ente, ma in generale il cumulo di incarichi presso enti diversi, a qualsiasi titolo; tuttavia da tale interpretazione deriverebbe l'effetto abnorme dell'estensione del divieto a percepire alcun compenso, sia esso indennità sia gettone, per cui chi, contestualmente, ricopre le cariche di sindaco in un comune e di consigliere in una provincia non avrebbe diritto nè all'indennità di sindaco nè al gettone di presenza di consigliere.

#### DIRITTO

Il quesito è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo (quesito posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale provinciale) e oggettivo (attinenza alla materia di contabilità pubblica ed in particolare a norme che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

Nel merito si premette che la Sezione regionale di controllo per la Lombardia si è già espressa (con delibera n. 12/2008 dell'11 marzo 2008) per la non cumulabilità di indennità e gettoni, pur in assenza di un esplicito divieto di cumulo, in base alla considerazione che "se non è applicabile una disposizione abrogata, a fortiori non può ritenersi applicabile una norma ricavata aliunde per via interpretativa, che avesse lo stesso contenuto", oltre che in virtù della collocazione sistematica della norma abrogatrice nel pacchetto delle disposizioni riguardanti il contenimento dei costi della politica negli enti locali.

Non si può che condividere l'orientamento assunto dalla sezione lombarda sul punto. Difatti, l'interpretazione preconizzata dalla Provincia tesa ad una conferma della cumulabilità si sostanzierebbe in una sorta di interpretatio abrogans della norma della legge finanziaria, la cui ratio risiede nel complesso delle disposizioni tese alla riduzione dei costi della politica.

Tale considerazione è sufficiente a superare l'assenza di un espresso e specifico divieto di cumulo nel testo dell'art. 83 del TUEL, come integrato dalla finanziaria per il 2008, che contempla esclusivamente alcune ipotesi di divieto di cumulo, oltre quelle previste esemplificativamente nei commi 5 e 7 dell'art. 82:

- il divieto per i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza previsti dal capo IV del TUEL (comma 1);
- il divieto di cumulo di indennità di funzione in caso di cariche

incompatibili (comma 3);

- il divieto per gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, di percepire "ulteriori" compensi per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate (eccetto che per indennità di missione), se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (comma 2).

Quest'ultima disposizione inserita dalla finanziaria 2008 è riferibile alla carica ricoperta in un solo ente e da ritenersi, per il richiamo ad una nozione generica di "compenso", norma generale di chiusura rispetto a quella specifica posta dall'art. 82, comma 7, del TUEL che riguarda il solo divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio parere nei suindicati termini.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2008.

L' estensore

Il Presidente

Dott. Luca FAZIO

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 17 aprile 2008

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)